

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l'assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all'estero.

La nuova disposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all'estero che la struttura centrale del MAE.

Attività procedimentale degli Uffici consolari all'estero

1. Il Consolato accredita all'emissione dei certificati di lavori eseguiti all'estero uno o più professionisti, e ne dà adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.
2. - L'impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di certificare un'opera realizzata all'estero. Nel caso l'impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l'opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
3. - La Sede comunica all'impresa l'elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l'opera, è possibile per l'impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l'opera.
4. - Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall'impresa tra quelli indicati nell'elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall'Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
6. - L'Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.

Costo del servizio reso dagli Uffici all'estero

L'impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in € 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e € 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione biennale.

L'importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario, intestato a Consolato Generale d'Italia Nizza – 72 Boulevard Gambetta – 06048 Nice Cedex 1, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”. (Le coordinate bancarie del Consolato Generale per effettuare il bonifico di cui sopra verranno comunicate, via pec, direttamente all'Azienda richiedente la certificazione).

Attività procedimentale della struttura centrale del MAE

Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all'inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del DPR 207/2010.

